

# CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA

## REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL PRESIDENTE

DELIBERAZIONE N° 54/P DEL 31 AGOSTO 2020

**OGGETTO:** "Lavori urgenti di sistemazione idraulica del Torrente Renaro nel Comune di Foligno". Progetto esecutivo – N.613 del 18.08.2006.

Approvazione del pagamento degli interessi dovuti alla PURPLE SPV SRL, in base alla Sentenza n. 64/2020 della Corte di Appello di Perugia – Sezione Civile -, per l'importo di € 57.420,06.

IL PRESIDENTE

PREMESSO CHE

- in data 21.04.2010 è stato notificato dalla Curatela del "Fallimento SEAS S.p.a. in liquidazione", l'atto di citazione avanti al Tribunale di Perugia, nei confronti del Consorzio della Bonificazione Umbra;
- il medesimo atto giudiziario è stato notificato anche alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;
- con l'atto sopra indicato, l'attore ha chiesto di *"- accertare e dichiarare che il Consorzio della Bonificazione Umbra è tenuto ad assolvere in favore del fallimento SEAS s.p.a. in liquidazione le obbligazioni di pagamento derivanti dal contratto di appalto stipulato in data 11.6.2007 e non ancora adempiute alla data di notificazione del presente atto."*;
- con Deliberazione n. 46/CA del 28.05.2010 il Consorzio della Bonificazione Umbra ha conferito mandato all'Avv. Monica Benedetti;
- in data 14.12.2016 è stata emessa la Sentenza n. 2787/2016 dal Tribunale di Perugia, nel procedimento individuato al R.G. n. 2233/2016, con sentenza n. 2787, così disponendo:
  - 1) *"rigetta le domande proposte dalla curatela del Fallimento di Seas S.p.a. in liquidazione;*
  - 2) *condanna il Consorzio della Bonificazione Umbra al pagamento, in favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a., della somma di € 742.000,00 oltre interessi dal 14.10.2008;*
  - 3) *accerta che il Consorzio della Bonificazione Umbra è tenuto ad adempiere nei confronti della curatela le obbligazioni di pagamento del corrispettivo appalto (dovuto per le opere eseguite dalla S.e.a.s. S.p.a.) ulteriori rispetto a quelle di € 742.440,00 dovuta alla cessionaria Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a.;*
  - 4) *condanna la curatela del fallimento di Seas S.p.a. in liquidazione ed il Consorzio della Bonificazione Umbra, in solido fra loro, a rimborsare alla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 20.000,00 per compensi professionali determinati in base ai parametri del nuovo D.M. 55/2015, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15% come per legge;*
  - 5) *pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico della curatela del fallimento Seas S.p.a. in liquidazione."*;
- la Sentenza appena sopra indicata è stata notificata in data 23.01.2017;
- con Delibera n. 6/CA del 30.01.2017 è stato affidato un incarico professionale al Prof. Avv. Giuseppe Caforio per rappresentare e difendere il Consorzio della Bonificazione Umbra contro la Curatela del "Fallimento SEAS S.p.a. in liquidazione" e la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.a. davanti alla Corte d'Appello di Perugia;
- con Sentenza n. 64/2020, pubblicata in data 23.01.2020, emessa dalla Corte d'Appello di Perugia, è stato sentenziato in maniera favorevole al Consorzio della Bonificazione Umbra:

*"P.Q.M. definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma dell'appellata Sentenza;*

*condanna il Consorzio della bonificazione umbra al pagamento in favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti somma di € 394.855,14 oltre interessi dal 19.8.2008 al saldo;*

  - *rigetta ogni altra domanda;*
  - *condanna la Curatela al pagamento delle spese di lite in favore della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti liquidate per compensi per il primo grado come in sentenza di primo grado, per l'appello in € 13.560 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;*
  - *condanna la Curatela al pagamento delle spese di lite in favore del Consorzio della bonificazione umbra, liquidate per il primo grado in € 10.343,00 per l'appello in € 8.000 oltre rimborso spese forfetarie (15%), Cap e Iva come per legge;*

del.

Regione dell'Umbria: approvata; non riscontra vizi di legittimità o osservazioni: Determin. N.

- compensa le spese tra Consorzio della bonificazione umbra e la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti;
- sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in capo alla Curatela appellante.”;

#### CONSIDERATO CHE

- in virtù della Sentenza n. 64/2020 resa dalla Corte d'Appello di Perugia e della successiva Delibera n.20/P del 14.04.2020, il Consorzio ha corrisposto in favore della società Purple SPV Srl, quale cessionaria dei crediti vantati dalla Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti, la somma di € 394.855,14;
- il Consorzio ha provveduto ad effettuare un pagamento rateale, così come appresso indicato:
  - 1) prima rata in data 14.04.2020 per € 150.000,00 (m.to n.329/2020);
  - 2) seconda rata in data 27.05.2020 per € 100.000,00 (m.to n.412/2020);
  - 3) terza rata in data 29.06.2020 per € 100.000,00 (m.to n.486/2020);
  - 4) quarta rata in data 27.07.2020 per € 44.855,14 (m.ti n.670 e 671/2020);
- rimane da corrispondere l'ultima rata dei pagamenti – INTERESSI – per l'importo di € 57.420,06;
- come ben spiegato dal Giudice in Sentenza, rimane il nodo del 5<sup>o</sup> stato di avanzamento lavori, per complessivi € 69.032,44 – dove la situazione è la seguente:
  - o i lavori sono stati effettuati al 28.10.2009;
  - o lo stato d'avanzamento è datato 02.08.2010 (certificato di pagamento di € 69.032,44);
  - o il s.a.l. è stato emesso in data successiva alla dichiarazione di fallimento (04.11.2009), essendo il credito sorto con l'emissione dello stesso; pertanto la cessione di tale credito non è opponibile alla curatela. A tale riguardo:
    - la Curatela ha richiesto la condanna generica del Consorzio, a proprio favore, di tutte le ulteriori somme derivanti dal contratto di appalto, includendovi le ritenute a garanzia per € 76.355,44 (quantificate in modo generico, in assenza di documentazione specifica);
    - il Consorzio ha chiesto, invece, di accertarsi e dichiararsi a favore di chi, il pagamento delle ulteriori somme a debito, debbano essere corrisposte;
- in merito, il Giudice di secondo grado spiega che:
  - o in data 29.10.2009 la SEAS S.r.l. ha comunicato la sottoscrizione del contratto del ramo di affitto del ramo aziendale con la SEAS SpA in liquidazione, subentrando con effetto dall'01.11.2009 nel contratto di appalto;
  - o pertanto, poiché l'importo del 5<sup>o</sup> s.a.l., pur se relativo a lavori antecedenti all'affitto del ramo di azienda, è stato emesso successivamente alla stipula del contratto e della sua comunicazione al debitore, non vi è certezza che tali somme spettino alla Curatela;
  - o stante l'intervenuto subentro nel contratto di appalto di altra Società ed in assenza di produzione in atti del contratto di affitto di ramo di azienda non è stato possibile verificare la regolamentazione tra le parti dei crediti per le lavorazioni già effettuate;
  - o a maggior ragione ciò vale per il credito da ritenute a garanzia (che in verità non è chiaro se sia stato quantificato dalla Curatela in aggiunta al credito portati dal 5<sup>o</sup> s.a.l. o in via autonoma) che spettano solo al momento della disciplina contrattuale dell'affitto e non risultando anche in atti l'intervenuto collaudo e lo svincolo delle somme;
  - o infine il Giudice precisa che le somme di cui al 5<sup>o</sup> s.a.l. non spettano alla Cassa di Risparmio, né vi è prova che spettino alla Curatela Fallimentare, **quindi la domanda di accertamento volta in tal senso dal Consorzio, deve essere rigettata;**  
**Ne consegue, poi, che l'appello del Consorzio va accolto anche con riferimento al capo di condanna generico pronunciato in suo danno a favore del Fallimento, che deve essere revocato, non risultando documentalmente che vi siano ulteriori somme da corrispondere in favore della Curatela;**
- in virtù di quanto sopra indicato, il Consorzio allo stato attuale, ha in contabilità i seguenti importi (comprensivi di IVA, ma non supportati da alcuna fattura):

descrizione	Importo €
Certificato di pagamento relativo al 5 <sup>o</sup> stato di avanzamento	69.032,44
Ritenute a garanzia dal 1 <sup>o</sup> al 5 <sup>o</sup> stato di avanzamento lavori	8.132,36
<b>totale</b>	<b>77.164,80</b>

- il Consorzio, con nota PEC del 05.08.2020 prot.n.4209/20 ha sottoposto al proprio legale il seguente quesito:
  - o la possibilità di utilizzare una quota parte dell'importo di 5<sup>o</sup> sal (€ 69.032,44), per effettuare il pagamento degli interessi dovuti (€ 57.420,06) e quindi definire risolutivamente la posizione con la Cassa di Risparmio di Chieti Spa (ora PURPLE SPV Srl Gestione Crediti Spa);
  - o tenuto conto che nella vicenda il Consorzio è esente da colpe in quanto la volontà di procedere con i pagamenti al momento debito è stata paralizzata dal DURC negativo della SEAS SpA (cfr. punto 4.2.3. della Sentenza a pagina 9);
  - o che gli interessi non sono maturati per volontà o colpa del Consorzio; interessi ovviamente non previsti nel finanziamento del progetto;

- o che il Consorzio ha dovuto sostenere un'importante somma di denaro per spese legali, sempre dovute per volontà ad esso non ascrivibili;
- o di proporre il pagamento del 5<sup>^</sup> s.a.l. alla Curatela della Fallimento SEAS S.p.A., a saldo e stralcio dell'intera posizione, con la restante somma a disposizione del Consorzio (€ 19.744,74);
- o in subordine, di trattare il medesimo pagamento del 5<sup>^</sup> s.a.l. alla Curatela del Fallimento SEAS Spa, a saldo e stralcio dell'intera posizione, con il minor esborso economico per il Consorzio. Il tutto, ovviamente acquisendo il consenso di tutte le parti in gioco, entro il 28 c.m., al fine di ottemperare gli impegni con la PURPLE SPV S.r.l. in modo immediato e definire inoltre, in breve termine, la posizione con la Curatela del FALLIMENTO SEAS S.p.A.;
- che il legale interpellato, con nota PEC del 06.08.2020 riferisce:
  - o "...devo premettere che la questione del pagamento del Sal e dei relativi interessi in effetti è alquanto complessa, per tutte le questioni che sono state riscontrate. In ogni caso, la tempistica del 28 agosto p.v. per definire con il Curatore e con la procedura fallimentare comporta che il curatore lo sottoponga preventivamente all'esame del comitato dei creditori e alla valutazione del giudice delegato, il tutto comportando tempi lunghi, aggravati dal periodo feriale.  
*Al fine di non compromettere il rapporto con la Purple , riterrei che si possa procedere con una variazione di Bilancio ed utilizzare le somme già disponibili, già accantonati, per chiudere questa parte di contenzioso.*";
- l'art.26, c. 1, del vigente Statuto consortile il quale stabilisce che in caso di urgenza, il Presidente delibera sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, con esclusione delle competenze di cui alle lettere j), m), u), z), aa) di cui all'art. 23;
- che presumibilmente non sarà possibile convocare il Consiglio di Amministrazione, in tempi brevi, sempre a causa dell'emergenza sanitaria nel nostro Paese;

#### SENTITO

- il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

#### RAVVISATI

- i motivi di urgenza, derivanti dalla necessità di far fronte al pagamento degli interessi alla PURPLE SPV S.r.l., come stabilito nella Sentenza n. 64/2020 resa dalla Corte d'Appello di Perugia e della successiva Delibera n.20/P del 14.04.2020;

#### IL PRESIDENTE

- a termini dell'art. 26 dello Statuto consortile;

#### DELIBERA

- di autorizzare il pagamento degli interessi alla PURPLE SPV SRL, come stabilito dalla Sentenza n.64/2020 del 23.01.2020 della Corte di Appello di Perugia - Sezione Civile - per l'importo di € 57.420,06;
- di imputare la spesa sul Cap. 745 c/Residui che presenta le sufficienti disponibilità;
- di ratificare l'adozione della presente Deliberazione Presidenziale al prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

IL PRESIDENTE  
Paolo Montioni  
F.to

Per copia conforme all'originale

Spoletto, 1 settembre 2020

IL DIRETTORE  
Candia Marcucci  
F.to

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione Presidenziale è pubblicata ai termini dell'art. 40 dello Statuto, all'albo del Consorzio dal 1 settembre 2020 al 16 settembre 2020.

Spoletto, 1 settembre 2020

IL FUNZIONARIO  
Dott. Alessio Morosi  
F.to

---